

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2685

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2004

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991,
n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di benefici connessi alle decorazioni è stata segnalata ormai da anni, anche dalle famiglie degli stessi caduti, una dolorosa sperequazione fra i decorati al valor militare ed al valor civile.

Ferma restando, infatti, la diversa connotazione fra i fatti che danno luogo alle diverse concessioni, non si coglie alcun valido motivo perché i benefici economici (assegni straordinari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 giugno 1991, n. 199) annessi alle decorazioni al valor militare, non possano e debbano essere estesi ai decorati al valor civile.

Negli ultimi decenni, infatti, ben può dirsi che i caduti ed i feriti in ignobili «imbo-scate» da parte di terrorismo e criminalità organizzata siano stati in prima fila nella «guerra» condotta dalla società civile contro manifestazioni eversive dell'ordine costituito.

Occorre prendere atto ufficialmente di tale realtà, assicurando ai familiari delle vittime, colpiti nei loro affetti più cari, un costante

intervento dello Stato. Un intervento che contribuisca in pari dignità, rispetto ai familiari dei decorati al valor militare, ad alleviare le loro concrete sofferenze anche sul piano del pregiudizio economico subito a causa della perdita e della menomazione dei loro cari, esempi di altissimo senso del dovere e di ardimento, talvolta portato sino all'estremo sacrificio.

Il presente disegno di legge, pertanto:

con l'articolo 1, intende estendere ai decorati al valor civile viventi gli assegni previsti per le corrispondenti categorie di decorati al valor militare;

con l'articolo 2, si prefigge di rendere reversibile — ora per allora — tali assegni ai familiari viventi di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa;

con l'articolo 3, indica gli oneri finanziari e relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 2.070.000 per il 2004 in euro 3.200.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

